

Committente: ARCIDIOCESI di S. Angelo dei L. - Conza - Nusco – Bisaccia
C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana Servizio Nazionale per l'Edilizia di Culto

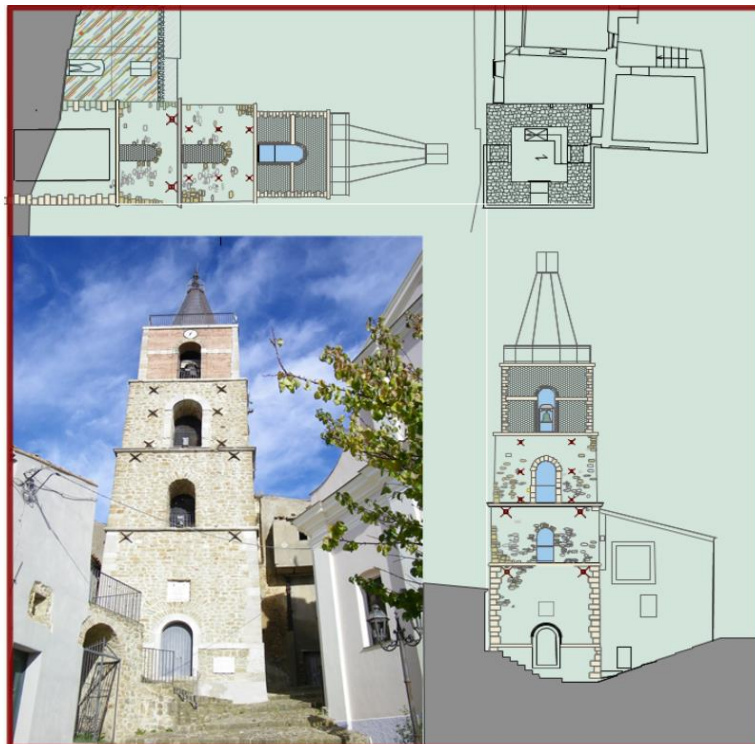
Lavori di: **Messa in sicurezza sismica della TORRE CIVICA correlata alla Chiesa
di San Martino in Cairano (Av)**

R.u.P: Mons. Tarcisio Luigi GAMBALONGA

Progettista: Arch. Lucrezia V. RICCIARDI



**ARCIDIOCESI
di
Sant'ANGELO
dei
LOMBARDI
CONZA
NUSCO
BISACCIA**



PNRR – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 –CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, INVESTIMENTO 2.4: “sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del fec e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)” – LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

Cod. Unico Progetto (CUP) F86J22000080006

Codi.Identificativo Gara (CIG) A007FD3CAF

PROGETTO ESECUTIVO

elaborato:

elab. G.01_ SCHEMA di CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO -

INDICE

- ART. 1 - Dichiarazioni preliminari
- ART. 2 - Oggetto del contratto
- ART. 3 – Ammontare del contratto
- ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto
- ART. 5 - Domicilio dell'appaltatore
- ART. 6 - Consegna dei lavori
- ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
- ART. 8 - Garanzia definitiva
- ART. 9 - Danni
- ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi.
- ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato
- ART. 12 - Difetti di costruzione
- ART. 13 - Verifiche e controlli
- ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo
- ART. 16 - Tutela dei lavoratori
- ART. 17 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
- ART. 18 - Termine per l'ultimazione dei lavori e consegna delle opere
- ART. 19 - Penali
- ART. 20 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
- ART. 21 - Piani di Sicurezza
- ART. 22 – Subappalto
- ART. 23 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso
- ART. 24 - Collaudo – Regolare
- ART. 25 - Cessione del corrispettivo d'appalto
- ART. 26 - Definizione delle controversie
- ART. 27 - Spese di contratto, di registro ed accessorie
- ART. 28 - Norma di rinvio
- Art. 29 – Trattamento dei dati personali

Repertorio n. ____

Schema CONTRATTO per lavori di "Messa in sicurezza sismica della torre civica correlata alla Chiesa di San Martino in Cairano (Av)"

Tra le parti:

ARCIDIOCESI di Sant'Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia, qui identificata come "**Stazione Appaltante**" c.f. 91000890649, con sede in Via Belvedere n.1 in persona del R.u.P. Mons. _____ domiciliato a _____, c.f. _____ a questo atto delegato con decreto Vescovile _____ il quale agisce anche in nome, per conto e nell'interesse della Parrocchia di S. Martino, con sede in Cairano (Av), proprietaria della Torre Civica-campanile oggetto dell'intervento,

e

1) Il Sig. _____, nato a _____, il _____ e con sede a _____, in _____, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____, al n° _____ (P. IVA _____), che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata "**Appaltatore**".

oppure

2) Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____, che interviene a nome e per conto della Ditta _____, con sede a _____, in Via _____, nella sua qualità di _____, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____, al n° _____ (P. IVA _____), che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata "Appaltatore".

oppure

che dichiara di agire in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituita ai sensi dell'art. 48, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dalla stessa _____ iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____ al n° _____ (P. IVA _____), in qualità di capogruppo e dalla Ditta _____, con sede in _____, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____ (P. IVA _____), in qualità di mandante, come da mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito con Atto del Dott. _____, notaio in _____, Rep. n. _____, Racc. n. _____ del _____, registrato a _____, in data _____, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata "R.T.I.".

PREMESSO:

- **che** con Prot. _____ del _____, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e con parere del MIC _____, ha approvato il progetto esecutivo relativo a *all'intervento di Messa in sicurezza sismica della torre civica correlata alla Chiesa di San Martino in Cairano (Av)*"

- che il progetto è stato sottoposto a verifica preventiva ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. e validato con atto del _____

-che con Decreto Vescovile n. _____, è stato approvato il bando di gara pubblicato secondo le forme e modalità di legge e avviata la procedura di gara d'appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera "c";

-che, nella seduta pubblica del _____, la Commissione Giudicatrice, ha proposto l'aggiudicazione a favore della Ditta _____, che ha offerto un ribasso del _____% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di € _____=, oltre a € _____= per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € _____=, da tenere all'atto della stipulazione del contratto, come da verbale conservato agli atti della Diocesi;

- che fatti i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. _____ del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nei confronti del concorrente a favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione hanno dato esito positivo;

- che con Decreto vescovile n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione ed approvati i verbali di gara, depositati agli atti della Diocesi;

-che, in data _____, la Ditta _____, per mezzo del legale rappresentante, ha provveduto alle comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 187/91, in merito alla propria composizione societaria;

-che la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ha comunicato in data _____, che a carico della sopracitata ditta _____ e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e che non sussistono i tentativi di infiltrazione mafiosa indicati all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;

che per motivi di estrema urgenza e decorso il termine di 15 giorni si procede alla stipulazione del contratto, fatte salve le facoltà di revoca e recesso, previsti dall'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011;

- preso atto che, in data _____, il Responsabile del procedimento _____ ed il legale rappresentante della Ditta _____ hanno sottoscritto il verbale di attestazione del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Dichiarazioni preliminari

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto. La presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore, come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, ha comportano automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle scariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il capitolato speciale, l'offerta tecnica ed economica, il disciplinare, le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura ed ogni altro documento di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a) dal Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 (Codice) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni di legge.

ART. 2 - Oggetto del contratto

L'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco – Bisaccia, come sopra rappresentata, conferisce, anche in nome e per conto della Parrocchia di S. Martino di Cairano (Av) a cui è correlata la Torre oggetto di intervento, come da procura speciale n _____, per mezzo del Legale Rappresentante _____ accetta, l'appalto dei lavori relativi all'intervento di restauro e consolidamento della Torre;

L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna l'appalto oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

ART. 3 – Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad € _____=(diconsi Euro _____), così determinato a seguito del ribasso del _____%, sull'importo a base di gara di € _____=, che corrisponde ad un importo di € _____= per lavori, cui vanno aggiunti € _____= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, così come risulta dall'offerta economica, allegata al presente contratto sub 1). Le giustificazioni prezzi presentate a corredo dell'offerta economica, ancorché non materialmente allegate, hanno valore negoziale e il mancato rispetto di una di esse comporta la risoluzione del contratto in danno.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il presente contratto viene stipulato a MISURA, ai sensi dell'art _____ del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. nonché dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, con applicazione dei prezzi unitari, risultanti dal ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti,

condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intende espressamente richiamato in ogni sua parte.

Formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati i seguenti documenti:

- 1) Offerta Economica;
 - 2) Offerta Tecnica;
 - 3) Capitolato Speciale d'Appalto;
 - 4) Elenco Prezzi Unitari;
 - 5) Computo metrico estimativo;
 - 6) Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale;
 - 7) Attestazione SOA;
 - 8) Dichiarazione circa il fatturato degli ultimi cinque anni;
 - 9) Certificazione antimafia;
 - 10) DURC in corso di validità.
- 11) Indicazione dell'Iban del conto corrente dedicato e della persona autorizzata ad operare sul conto. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
- a) Il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore se espressamente richiamati nel Capitolato Speciale di Appalto;
 - b) Gli elaborati grafici progettuali;
 - c) Il Piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/2008;
 - d) Il Cronoprogramma delle lavorazioni;
 - e) Le polizze di garanzia;
 - f) Giustificazioni prezzi a corredo dell'offerta.
- Sono contrattualmente vincolanti:
- a) il D.Lgs. n.36 del 2023 e s.m.i., limitatamente alle norme espressamente richiamate nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e nel presente contratto;
 - b) il D.P.R. n. 207 del 2010, limitatamente alle norme espressamente richiamate nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e nel presente contratto;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;

ART. 5 - Domicilio dell'appaltatore

Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.M.-LL.PP. n. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio nel luogo in cui ha sede l'ufficio di direzione lavori a _____ Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto

ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le parti rimandano alla disciplina di cui all'art. 10 del C.S.A.

ART. 6 - Consegna dei lavori

Il Direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Diocesi avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fatto salvo il diritto di procedere ad azione legale per il risarcimento dei danni subiti. Le parti rimandano alla disciplina di cui all'art. 13 del C.S.A., che qui si intende integralmente richiamato.

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a conferire, con le modalità previste dall'art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n. 145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, così come disciplinato all'art. 10 del C.S.A.

L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva

Si dà atto che l'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione n. _____, rilasciata dalla

_____, emessa in data _____, per l'importo garantito di € _____, (diconsi Euro _____).

Si dà atto che la cauzione è ridotta del ___% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto l'impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie _____.

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora la Diocesi abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 9 - Danni

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. Pertanto l'appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile

che penale, tanto verso la Diocesi e la Parrocchia di S. Martino, quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi la Committenza ed i suoi tecnici. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di processo verbale alla presenza dell'esecutore e all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Tutto ciò al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, del subappaltatore, subaffidatario o delle persone delle quali egli è comunque tenuto a rispondere.

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi.

L'Appaltatore assume l'esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine si dà atto che l'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 107, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., polizza assicurativa n. _____ rilasciata dalla _____, con decorrenza _____, a copertura dei danni subiti dalla Diocesi di e dalla Parrocchia di S. Martino per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La somma assicurata a copertura è pari a:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: € _____=, corrispondente all'importo del contratto;
- partita 2) per le opere preesistenti: € 500.000,00=;
- partita 3) per le opere di demolizione: € 50.000,00=.

La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la Responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale previsto per tale copertura assicurativa è di € 500.000,00=.

Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta l'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante.

Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse per i motivi, con le modalità ed i limiti di cui agli artt. 34 e 35 del Capitolato Speciale d'Appalto. Nelle sopracitate ipotesi è in piena facoltà della Stazione Appaltante introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, gravando sull'Appaltatore l'obbligo di eseguire i lavori così disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

ART. 12 - Difetti di costruzione

Grava sull'Appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o inadeguatezze. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difetti e difformità dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.

ART. 13 - Verifiche e controlli

La Committente ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare andamento degli stessi.

Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, mediante lettera raccomandata, all'appaltatore medesimo ed alla Direzione Lavori. L'appaltatore sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Committente nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

ART. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell'appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato alla Diocesi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 della citata legge, la Committente verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere alla Committente i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarà effettuato con le modalità previste agli articoli 26 e 27 del Capitolato Speciale d'Appalto e previa esibizione della documentazione ivi indicata. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Stazione appaltante, dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare la dicitura "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" – LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI" e i seguenti codici: Codice Unico Progetto (CUP) F86J22000080006 Codice Identificativo Gara (CIG) A007FD3CAF. Parimenti la suddetta dicitura e i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

ART. 16 - Tutela dei lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento agli artt. 36-37-38 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 17 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di pagare, anche in corso d'opera, le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori secondo le modalità previste dall'art. 27 comma 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 18 - Termine per l'ultimazione dei lavori e consegna delle opere

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di **182 (centottantadue)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori. Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, su richiesta dell'appaltatore, dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui l'appaltatore dimostri che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato. Agli effetti di cui agli artt. 1665 e segg. del C.C. le parti convengono espressamente che la consegna delle opere avverrà unicamente a seguito di collaudo/certificato di regolare esecuzione e previa redazione di apposito verbale di consegna. Pertanto il termine della garanzia di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del C.C. daterà dalla redazione del certificato di cui innanzi.

ART. 19 - Penali

Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura dell'uno (1) per mille sull'importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di risolvere il contratto.

ART. 20 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a tutte le spese previste dall'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si intendono comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, tutte le spese e adempimenti elencati all'art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto, che qui si intendono integralmente ed espressamente richiamate.

ART. 21 - Piani di Sicurezza

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, la Committente ha redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui ha preso visione l'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara, e che tale Piano viene considerato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

Si dà atto, inoltre, che l'appaltatore ha presentato il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 22 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del Capitolato Speciale di Appalto, della possibilità di subappaltare, nei limiti di cui al Capitolato. L'affidamento in subappalto è subordinato previa autorizzazione della Diocesi, nel rigoroso rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli articoli 43 e 44 del Capitolato Speciale di Appalto. L'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list). Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

2. La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno subappaltate o subaffidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle white list tenute dalle competenti Prefetture. A tal fine è fatto pertanto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Diocesi l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e relativi ai settori precedentemente indicati.

L'Appaltatore unitamente alla richiesta di subappalto deve consegnare alla Stazione Appaltante la copia del contratto di subappalto, la cui validità deve essere sottoposta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte della Committente, nonché tutta la documentazione richiesta nell'art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto. Nei contratti di subappalto o subcontratto dovrà essere inserita una clausola relativa all'obbligo di tracciabilità finanziaria con cui l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, pena la possibilità per la Committente di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.

Nei contratti di subappalto o subcontratto dovrà altresì essere inserita una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la quale si preveda la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui nei confronti della propria controparte venga emessa una informazione prefettizia interdittiva tipica, ovvero nel caso in cui venga espresso il diniego o disposta la cancellazione dell'iscrizione della stessa dagli elenchi prefettizi, nei settori contemplati dall'art. 5 bis, comma

2, del D.L. 74/2012.

L'impresa si impegna altresì ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con i fornitori della filiera che siano colpiti da informazione antimafia interdittiva ovvero da provvedimento di cancellazione da una delle "white list" o di diniego all'iscrizione nelle stesse. Da ultimo, l'impresa si obbliga a dare immediata comunicazione alla Committente ed al Comune della risoluzione del contratto con il subappaltatore.

ART. 23 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intende integralmente richiamato.

Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sarà dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione Appaltante in ordine al completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.

La Diocesi ha infine il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 1671 del Codice Civile.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

ART. 24 - Collaudo – Regolare Esecuzione

Il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione come previsto dall'art.50, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Sino a che non sia redatto il Certificato di Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione con esito favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi, salve le maggiori responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., l'Appaltatore si fa garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si rendessero necessari ovvero opportuni.

Per ogni altro aspetto, le parti rimandano all'art. 38 del capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 25 - Cessione del corrispettivo d'appalto

E' consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 28 comma 7 del C.S.A

, prima della corresponsione della rata di saldo l'Appaltatore è tenuto a stipulare apposita fideiussione bancaria, con primario istituto bancario, per una durata di anni _____, a garanzia degli adempimenti previsti nell'ambito della conservazione programmata delle opere eseguite, sopra previsti. La mancata prestazione di tale fideiussione bancaria costituisce inadempimento contrattuale e determina il diritto per la stazione appaltante di incamerare la garanzia definitiva, fatti salvi i maggiori danni.

ART. 26 - Definizione delle controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli art. 50 e 51 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 27 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore.

Sono altresì a totale carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131/86.

ART. 28 - Norma di rinvio

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza dei disegni di progetto nonché delle norme del Capitolato Speciale di Appalto, le cui disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel presente contratto.

Art. 29 – Trattamento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali dell'Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

All'appaltatore competono i diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il titolare del trattamento è l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco – Bisaccia, con sede in Sant'Angelo dei Lombardi, via Belvedere 1_ 83054

Sant'Angelo dei Lombardi, lì _____,

La STAZIONE APPALTANTE

(Mons. _____,)

LA DITTA APPALTATRICE

_____, (.....)